



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER
DESKTOP A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

[EVENTUALE: LOTTO (1 O 2 O 3)]

(CIG: _____)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;



(nel seguito per brevità congiuntamente anche "*Fornitore*")

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le



Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di personal computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto (1, 2 o 3) della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo pari ad Euro _____ = (_____/____) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso



dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore); l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

- 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Data di Accettazione**: la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - h) **Lotto**: comprende le forniture in acquisto di Personal Computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
 - i) **Quantitativo massimo della Convenzione**: quantitativo massimo della fornitura



previsto per il Lotto ____ pari a n. ____ (Lotto 1 n. 50.000 PC desktop compatti, Lotto 2 n. 40.000 PC desktop fascia alta, Lotto 3 n. 25.000 PC desktop ultracompati + stampante workgroup);

- l) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di Personal Computer desktop a basso impatto ambientale nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al



controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:

Lotto 1 -

- **fornitura di Personal Computer desktop compatti** in acquisto, con le caratteristiche minime stabilite nel Paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico nonché con le caratteristiche migliorative se oggetto di offerta, con la documentazione hardware di cui al paragrafo 4.1.4, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente nell'ordinativo di fornitura secondo quanto stabilito al paragrafo 4.1.5 del Capitolato Tecnico;
- **fornitura dei dispositivi opzionali** con le caratteristiche minime stabilite nel Paragrafo 5.1 e 5.2 del Capitolato Tecnico nonché con le eventuali caratteristiche migliorative, di seguito stabilite, se espressamente richiesti dalle Amministrazioni:
 - monitor LCD-TFT da 19", con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico;
 - monitor LCD-TFT da 22" wide, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
 - hard disk drive supplementare, con le caratteristiche minime indicate ai paragrafi 5.2.1 e 4.1.3.3 del Capitolato Tecnico;
 - software di produttività di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico;
 - lettore di smart card di cui al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Tecnico.

Tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 50.000 (cinquantamila) Personal Computer desktop compatti.

Lotto 2 -

- **fornitura di Personal Computer desktop di Fascia Alta** in acquisto, con le caratteristiche minime stabilite nel Paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico nonché con le caratteristiche migliorative, con la documentazione hardware prevista al paragrafo 4.2.3, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura secondo quanto stabilito al paragrafo 4.2.4 del Capitolato Tecnico;
- **fornitura dei dispositivi opzionali**, con le caratteristiche minime stabilite nel Paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico nonché con le eventuali caratteristiche migliorative, di seguito stabilite, se espressamente richiesti



dall'Amministrazioni:

- monitor LCD-TFT da 19", con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico;
- monitor LCD-TFT da 22" wide, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
- software di produttività di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico;
- lettore di smart card di cui al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Tecnico.

Tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 40.000 (quarantamila) Personal Computer desktop di Fascia Alta.

Lotto 3 -

- **fornitura di Personal Computer desktop Ultracompatto con stampante workgroup** in acquisto con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico nonché con le caratteristiche migliorative, con la documentazione hardware prevista al paragrafo 4.3.4 del medesimo Capitolato Tecnico, configurato con il sistema operativo scelto dall'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura secondo quanto stabilito al paragrafo 4.3.5 del Capitolato Tecnico, con stampante b/n formato A4 di tipo workgroup di cui al paragrafo 4.3.6 sempre del Capitolato Tecnico;
- **fornitura dei dispositivi opzionali** con le caratteristiche minime stabilite nel Paragrafo 5.1 e 5.2 del Capitolato Tecnico nonché con le eventuali caratteristiche migliorative, di seguito stabilite, se espressamente richiesti dalle Amministrazioni:
 - monitor LCD-TFT da 19", con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico;
 - monitor LCD-TFT da 22" wide, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
 - hard disk drive supplementare, con le caratteristiche minime indicate ai paragrafi 5.2.1 e 4.3.3.3 del Capitolato Tecnico;
 - software di produttività di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico;
 - lettore di smart card di cui al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Tecnico.

Tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 25.000 (venticinquemila) Personal Computer desktop ultracompatto con



stampante workgroup.

3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura e segnatamente:
- predisposizione di apparati, come descritto nel paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, o, in alternativa, per Ordinativi di Fornitura pari o superiori a 1.000 (mille) apparecchiature, su richiesta dell'Amministrazione, creazione del "Master Disk" come previsto dal paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico;
 - consegna ed installazione, come descritto dal paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come descritto dal paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;
 - assistenza in remoto e in locale, come descritto paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
 - assistenza e manutenzione in garanzia, come descritto al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico anche con le modalità di cui al paragrafo 6.4.2 del medesimo Capitolato Tecnico;
 - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico;
 - istituzione del Responsabile della Fornitura, richiedibile solo con Ordinativi di Fornitura pari o superiori a n. 3.000 apparecchiature, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.7.3.3 del Capitolato Tecnico;
 - adempimenti legati alla Sezione Convenzioni, di cui al paragrafo 6.6 del Capitolato Tecnico;
 - le forniture e i servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 6.8 del Capitolato Tecnico, al monitoraggio della Convenzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico;
 - collaudi delle apparecchiature, di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le apparecchiature oggetto della presente Convenzione.



5. Le predette apparecchiature dovranno essere fornite con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
6. I dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei Personal Computer desktop cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali successivamente all'Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali. Ciascun singolo dispositivo opzionale potrà essere acquistato al più in quantità pari al numero dei Personal Computer desktop ordinati.
7. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. Le Amministrazioni aderenti alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di apparecchiature uguale o superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 12 (dodici) personal computer desktop per i lotti 1 e 2 in n. 10 (dieci) personal computer desktop e 2 stampanti workgroup per il lotto 3. Relativamente al Lotto 3 il numero di stampanti workgroup da ordinare è proporzionale al numero dei personal computer desktop oggetto dell'ordinativo di fornitura, secondo la seguente suddivisione:

Numero personal computer desktop	Numero stampanti ordinabili
10	2
Da 11 a 15	3
Da 16 a 20	4
.....

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa); tale durata

Gara per la fornitura in acquisto di Personal Computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi

connessi per le Pubbliche Amministrazioni - lotto X

Allegato 4 - Schema di Convenzione



potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia (*garanzia standard*) ovvero di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione (*o in alternativa se offerta dal Fornitore quale requisito migliorativo il diverso termine di _____ mesi a decorrere dalla data di accettazione*).

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a. garantire che i Personal Computer desktop, forniti ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica - Allegato "B" - e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b. fornire i dispositivi opzionali, erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell'Offerta Tecnica ed Economica;
 - d. manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti



- oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
- e. garantire la presenza nel proprio organico dei tecnici specializzati per la prestazione del servizio di installazione e del servizio di assistenza e manutenzione, nonché per il collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti nei paragrafi 6.1, 6.4.1 e 8 del Capitolato Tecnico;
 - f. garantire la presenza nel proprio organico del Responsabile del servizio Generale, del Responsabile del servizio Nazionale e del Responsabile della Fornitura, così come definiti e con i requisiti stabiliti nel paragrafo 6.7.3. del Capitolato Tecnico.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti Autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.
- o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in Offerta)**
- a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 15, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

ARTICOLO 7

PREDISPOSIZIONE APPARATI, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE, ATTIVAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinato di Fornitura.
2. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione degli apparati, il Fornitore dovrà, configurare il Personal Computer desktop con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione, nonché precaricare e rendere funzionante il sistema operativo scelto dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, ed il software antivirus.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, configurazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio, nonché laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione, di ogni onere e spesa relativa alla dismissione dell'esistente (ritiro di apparecchiature usate - RAEE - per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensive dei monitor, anche se in possesso dell'Amministrazione prima della stipula della Convenzione, con le modalità e nel rispetto dei termini



indicati nei paragrafi 6.1 e 6.2 del Capitolato Tecnico.

4. La consegna si intende altresì comprensiva:
 - a) delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo installato;
 - b) CD-ROM/DVD-ROM contenenti una procedura di ripristino del sistema operativo, di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, di una copia del sistema operativo ed una copia dei drivers dei dispositivi opzionali eventualmente richiesti, su apposito supporto (es. CD-Rom o DVD-Rom), nonché, in caso di ordinativi di fornitura superiori a 1.000 apparecchiature, del "Master Disk", di cui paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico;
 - c) della documentazione e della manualistica tecnica e dell'uso dell'hardware e di ogni prodotto software fornito, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
 - d) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. Per Ordinativi di Fornitura pari o superiori ai 3.000 Personal Computer desktop ordinati, il Fornitore dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile della Fornitura di cui al paragrafo 6.7.3.3 del Capitolato Tecnico, ed alla comunicazione dei suoi riferimenti alla Amministrazione.
6. In esecuzione di ciascun Ordinato di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature che dovranno avvenire nei seguenti termini (*qualora il Fornitore non offra quale requisito migliorativo la riduzione dei tempi*):
 - a) per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
 - b) per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
 - c) per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
 - d) per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

Per il Lotto 3 la consegna delle apparecchiature ovvero dei personal computer desktop comprende anche le relative stampanti workgroup secondo il rapporto



definito all'articolo 4 comma 8.

(qualora il Fornitore non offra quale requisito migliorativo l'eliminazione del CAP)

Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di installazioni pianificate al mese (nel seguito, per brevità, denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra.

Solo per le consegne da effettuare nel primo mese dall'attivazione della Convenzione tale limite (CAP) è diminuito di 2.000 installazioni.

In sede di conferma dell'ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.

7. Ciascuna consegna deve essere effettuata con un pacco contenente tutto il materiale ordinato che sia sigillato o comunque dotato di etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco medesimo.
8. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna e installazione, la data dell'avvenuta installazione, ove non contestuale alla consegna, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura assegnato dal Fornitore, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Le apparecchiature devono essere installate contestualmente all'atto della consegna e devono essere sottoposte a verifica di funzionalità da intendersi quale attestazione (i) dell'avvenuta accensione e del funzionamento del/i Personal Computer desktop (completo/i di tutti i dispositivi sia base che opzionali), (ii) nonché del caricamento dei software preinstallati.

Qualora, in fase di consegna, non fosse possibile da parte dell'Amministrazione Contraente effettuare anche la verifica di funzionalità delle apparecchiature, il Fornitore e l'Amministrazione Contraente stabiliranno la data in cui poter procedere alla verifica di funzionalità.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente non possa procedere, contestualmente alla consegna delle apparecchiature, anche alla loro installazione ed alla relativa verifica di funzionalità, secondo quanto sopra disposto nel presente



comma, l'apertura del pacco sigillato contenente le apparecchiature e gli eventuali dispositivi opzionali dovrà essere effettuata dall'Amministrazione Contraente necessariamente alla presenza del Fornitore.

9. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, come prescritto dall'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/97, i Personal Computer desktop oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
10. Il collaudo è inteso quale verifica, per le apparecchiature - componenti hardware e programmi software forniti -, di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d'uso e dichiarato in sede di Offerta Tecnica; l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, in alternativa, di procedere al collaudo a campione sulle apparecchiature fornite; resta, altresì, inteso che il collaudo potrà essere effettuato anche sull'ultima parte della fornitura, qualora la consegna venga ripartita.
11. Il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
12. Con il verificarsi di due condizioni quali: a) la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché b) l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo delle ultime apparecchiature collaudate.
13. In caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma 15, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire i Personal Computer desktop e/o i dispositivi opzionali, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.
14. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le



modalità e i tempi di cui sopra, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.

15. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 9, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.

A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

16. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
- a) Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
 - b) per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuto il collaudo, il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato.

Inoltre, salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 14.



17. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
18. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e con le modalità ed i termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma 2.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 6.4.2 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito Call-Center dedicato, attivo tutti i giorni, esclusi domenica e festivi, e segnatamente:

- a) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30
- b) il sabato dalle ore 8:30 alle 12:30

con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire un servizio di segreteria telefonica che, al di fuori degli orari sopra indicati, registrerà la richieste di intervento di manutenzione e assistenza quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Fornitore si impegna, a garantire il servizio mediante l'indirizzo e-mail, il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Call-Center", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di



registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nei paragrafi 6.7.1 e 6.7.2 del Capitolato Tecnico:

- a) la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'Appendice n. 3 del Capitolato Tecnico, da consegnare entro non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- b) la reportistica mensile per ordinativi di fornitura superiori a n. 500 apparecchiature effettuati complessivamente da una stessa Amministrazione (anche con più di un ordinativo di fornitura), se richiesto da quest'ultima, e segnatamente "consegna delle apparecchiature" e "assistenza", da consegnare - salvo diverso accordo tra le parti - entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- c) eventuali ulteriori report ad hoc richiesti da Consip S.p.A. via e-mail o fax entro i termini indicati da Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report ad hoc al mese.

Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
5. Inoltre, se richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di dismissione dell'esistente (ritiro di apparecchiature usate - RAEE - per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensivo anche del monitor, contestualmente alla fornitura.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, nonché dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e fermo rimanendo il rispetto di tutte le disposizioni inerenti l'attività di ritiro di



apparecchiature usate - RAEE - per la relativa raccolta e trattamento, in esso contenute, il Fornitore, si impegna a:

- consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 152/06 nelle modalità e termini ivi previsti;
- conferire i RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i.;
- osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Inoltre con riferimento alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/08.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

Il numero dei Personal Computer desktop da ritirare non potrà eccedere il numero dei Personal Computer desktop ordinati.

Le apparecchiature usate (RAEE) da ritirare potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti per tipologia e dimensione ai Personal Computer desktop (e, per il solo Lotto 3, anche le soluzioni di stampa) oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Sono esclusivamente a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti il ritiro, l'asporto, la rimozione ed il trasporto delle apparecchiature usate (RAEE), ai fini del trattamento a norma di legge.

Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

- a) per Ordini fino a n. 100 (cento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- b) per Ordini da n. 101 (centouno) fino a n. 500 (cinquecento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- c) per Ordini da n. 501 (cinquecentouno) fino a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;



- d) per Ordini superiori a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Si precisa che i livelli di servizio sopra indicati sono definiti dal solo numero dei PC desktop ordinati, si ricorda tuttavia che per il solo Lotto 3 il servizio di ritiro comprende anche le soluzioni di stampa.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità di cui al paragrafo 6.8.1 del Capitolato Tecnico, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, e salvi i livelli di servizio comunque stabiliti nella presente Convenzione, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, obbligandosi ad intervenire e a rimuovere il malfunzionamento dell'apparecchiatura (sia nella configurazione base sia dei singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento ogni difformità dell'apparecchiatura in esecuzione delle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso, ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura medesima entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative - esclusi sabato, domenica e festivi - dalla ricezione della richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute. Verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
 - b) la percentuale di chiamate perdute ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.3.2. del Capitolato Tecnico non dovrà essere superiore al 4% (quattro per cento).



ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato "D".

In particolare:

- a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer desktop è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, della licenza d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo, del software antivirus con licenza d'uso di almeno 3 (tre) mesi, nonché della prestazione dei servizi connessi e delle ulteriori attività contrattuali; il predetto prezzo unitario varia in ragione delle scelte dell'Amministrazione Contraente in ordine al sistema operativo;
 - b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale, è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer desktop nella configurazione base, ed è comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
 3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti, a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione]

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante



e sostanziale della Convenzione.

[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione]

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre i termini stabiliti dal precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno ad integrare il Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.



ARTICOLO 12

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, di cui al precedente articolo 7, commi 6 e 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente al Personal Computer desktop quanto a corredo dello stesso, come stabilito al precedente articolo 7, comma 4.

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la riconsegna del campione di apparecchiatura sottoposta a verifica, di cui al precedente articolo 7, comma 15, nonché rispetto al termine stabilito per la sostituzione e consegna delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 16, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari:
 - a) allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché
 - b) allo 0,3% (zero virgola tre per cento) per ciascun ora di ritardo successiva



- alle prime quattro,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini:
- a) stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. a) il Fornitore è tenuto corrispondere a Consip S.p.A., e/o
 - b) stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. b) il Fornitore è tenuto corrispondere alla Amministrazione Contraente,
- una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 6, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite del predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno - esclusi domenica e festivi - dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle ore 8:30 alle 12:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.
8. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. a) ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. b), il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.



9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, di cui al precedente articolo 8, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate al paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico ed all'art. 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
11. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00) (per il Lotto 1: Euro _____ ; per il Lotto 2: Euro _____; per il Lotto 3: Euro _____), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla _____ in data e avente n. _____ pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00) per il Lotto 1; Euro _____ = (_____/00) per il Lotto 2; , Euro _____ = (_____/00) per il Lotto 3.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione i seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 7, comma 14;
 - b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - c) qualora abbiano totale o parziale esito negativo almeno 3 (tre) verifiche a campione delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 16;
 - d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, comma 1;
 - e) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6, delle



Condizioni Generali.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è vietato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale, il Responsabile del Servizio Nazionale, nonché il Responsabile della Fornitura, ove previsto in ragione di quanto indicato al paragrafo 6.7.3.3 del Capitolato Tecnico, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 6.7.3 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire un Personal Computer Desktop o un dispositivo opzionale oggetto della Convenzione medesima, nonché per il **Lotto 3** una stampante workgroup, solo ed esclusivamente



in caso di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione di “fuori produzione” del produttore, nonché
 - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Solo all’esito della verifica di detta documentazione da parte di Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - esonerare il Fornitore dalla fornitura del Personal Computer Desktop o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, eventualmente sostituendolo con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quello sostituito.

ARTICOLO 18

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei Personal Computer desktop a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d’uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo



all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE



C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, consegna, installazione, collaudo e accettazione, attivazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Fuori produzione) Articolo 20 (Clausola finale).

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]



IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____